



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica,
nella persona del giudice Chiara Sandini, ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n.
promossa

da

con gli avv.ti FRANCO FABIANI

con domicilio eletto in

Belluno, come da mandato a margine dell'atto di
citazione

(c) Copyright Antares Srl - ATTORE
contro

BANCA SELLA S.P.A., con l'avv. _____, con

domicilio eletto in _____ BELLUNO,

come da mandato allegato alla comparsa di costituzione
e risposta

- CONVENUTO

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di
sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI di parte attrice:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Belluno, *contrariis
reiectionis*,



in accoglimento della domanda dell'attore, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, prodotti sul conto corrente ordinario per esposizione propria e per effetto del "giroconto" di interessi provenienti dal conto d'ordine, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, nonché dell'addebito di interessi ultralegali, in assenza di relativa idonea pattuizione quanto al conto corrente accessorio e, almeno sino al 09/04/1997 quanto al conto corrente ordinario, e dell'addebito di commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura periodica, condannare l'istituto di credito convenuto a pagare all'attore la somma di **€ 37.438,20**, come risultante dalla esperita istruttoria (cfr. pag.23 della consulenza tecnica d'ufficio: € 30.705,96 "quanto alla verifica dell'applicazione di tassi ultralegali e agli effetti anatocistici", € .114,31 "quanto alle c.m.s.", € 2.547,81 "quanto alle spese di chiusura del conto") in risposta al formulato quesito peritale, a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese di lite, comprensive di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi."

CONCLUSIONI di parte convenuta:

" - **nel merito in via principale:** siano rigettate le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;



- **nel merito in via subordinata:** 1) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, sia dichiarata l'intervenuta prescrizione di tutte le rimesse relative al conto SBF aventi carattere solutorio e antecedenti il decennio dalla prima richiesta di restituzione datata 12.05.2014, dettagliatamente indicate in comparsa di costituzione e risposta; 2) nella determinazione dell'importo eventualmente dovuto all'attore, si tenga conto della presenza degli addebiti prescritti di cui sub 1);

- **spese rifuse**, o, comunque, compensate, in considerazione della disponibilità dimostrata da parte convenuta sin dal momento della costituzione (quindi prima dell'espletamento di istruttoria), di definire la vertenza con un versamento a saldo e stralcio e della complessità della questione trattata."

(c) Copyright Antares Srl

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 9.11.2015 agiva in giudizio nei confronti di Banca Sella s.p.a. in relazione ad un rapporto di conto corrente ordinario e ad un conto "sbf", ambedue estinti.

L'attore lamentava in particolare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici da parte della banca convenuta, deducendo al riguardo l'assenza di specifica approvazione per iscritto da parte del correntista e la natura peggiorativa della modifica introdotta.

L'attore si doleva ulteriormente della illegittima applicazione di un tasso debitore superiore al saggio legale in assenza di previsione scritta del



medesimo ed invocava, in ragione di ciò, la sostituzione del tasso bancario con quello legale sino al 31.12.1993 e con quello previsto dall'art. 117 TUB per il periodo successivo.

contestava infine l'illegittimo addebito, da parte della banca, delle spese di chiusura periodica del conto, in assenza di specifica convenzione contrattuale in merito al riconoscimento di tale spesa ed al suo preciso ammontare nonché la previsione di una commissione di massimo scoperto. Con riferimento a quest'ultima eccepiva in particolare la sua nullità per assenza di causa.

Con comparsa depositata il 18.2.2016 si costituiva in giudizio Banca Sella s.p.a. chiedendo il rigetto delle domande attoree e dichiarandosi in ogni caso disponibile al pagamento della somma di € 15.0000,00 a titolo conciliativo.

La convenuta evidenziava che dal 1 luglio 2000 gli interessi erano stati calcolati con capitalizzazione trimestrale reciproca ai sensi dell'art. 7 della delibera CICR del 9.2.2000, portata a conoscenza della clientela mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e inserimento negli estratti conto del secondo trimestre.

Con riferimento alla cms evidenziava che la medesima è volta a remunerare l'onere della banca di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto e pertanto evidenziava l'infondatezza della eccezione di nullità sollevata dalla controparte.

La banca eccepiva inoltre la prescrizione decennale.

La causa veniva istruita mediante CTU contabile.



All'udienza del 21.6.2018 le parti precisavano le conclusioni nei termini indicati in epigrafe.

Rapporti oggetto di causa

Giova premettere che le indagini peritali hanno avuto ad oggetto i rapporti di conto corrente (già n. 0/1/7741) - conto corrente di corrispondenza - e - conto SBF.

Il CTU ha considerato che le parti non hanno provveduto al deposito dei contratti di conto corrente originariamente sottoscritti, dando atto tuttavia del deposito, da parte della banca, di documentazione contrattuale successiva.

Il CTU ha precisato che entrambi i rapporti di conto corrente risultano estinti dal 24.11.2004, con saldo pari a zero.

Prescrizione

(c) Copyright Antares Srl

La banca convenuta ha eccepito in via preliminare la prescrizione per ambedue i rapporti contrattuali.

In materia di prescrizione giova preliminarmente richiamare la pronuncia n. 24418 del 2 dicembre 2010 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui l'azione di ripetizione di indebito, proposta dalla parte correntista "è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati



registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Con tale pronuncia la Cassazione ha chiarito che, in relazione alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca, occorre distinguere tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie

(c) Copyright Antares Srl

In particolare, secondo la Corte, sono considerati solutori, in quanto determinano uno spostamento patrimoniale in favore della banca, i soli versamenti eseguiti su un conto in passivo, ossia "scoperto", al quale non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o i versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.

Hanno invece natura ripristinatoria i versamenti in conto corrente eseguiti nell'ambito di un rapporto per il quale esiste un affidamento bancario, nel caso in cui il passivo non abbia oltrepassato i limiti dell'affidamento concesso al cliente o, in assenza di affidamento, i meri atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

La Corte di Cassazione ha quindi precisato che per le rimesse ripristinatorie la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto.



Spetta quindi alla banca che eccepisce la prescrizione, con decorrenza dai singoli addebiti, allegare e provare la natura solutoria delle rimesse in quanto i versamenti effettuati in costanza di rapporto nell'ambito di un conto corrente, che è per sua natura un contratto di durata e non si esaurisce in un'unica operazione, sono normalmente volti a ripristinare la provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens (cfr. in questo senso Cass. n. 4518 del 26/02/2014). In questi termini si sono espresse altresì numerose pronunce di merito (cfr. ex plurimis Corte d'Appello di Bari 2.10.2015, Tribunale di Novara 1.10.2012, Tribunale di Urbino 4.8.2015).

Con riferimento al caso di specie, aderendo all'orientamento giurisprudenziale poc'anzi richiamato, sostenuto altresì dalla Corte di Cassazione nella richiamata pronuncia, si ritiene che in difetto di specifica prova da parte della convenuta della natura solutoria degli accrediti effettuati nel corso del rapporto di conto corrente ordinario la decorrenza della prescrizione vada ricondotta all'epoca di chiusura del medesimo, avvenuta nel novembre del 2004.

Nell'ambito del presente giudizio, in relazione al rapporto di conto corrente ordinario, la banca non ha fornito la prova della natura solutoria delle rimesse effettuate dal correntista in epoca antecedente all'estinzione del conto e pertanto la decorrenza del termine prescrizione non può che essere ricondotta al momento della chiusura del rapporto.

Posto che la domanda giudiziale di ripetizione di indebitto è stata proposta nel 2015 ed è stata



preceduta dall'invio di diffida nel maggio del 2014, allorquando il termine decennale di prescrizione non era ancora decorso, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non può essere accolta.

Con riferimento al conto sbf vanno invece condivise le argomentazioni di parte convenuta secondo la quale, limitatamente al medesimo, deve essere data rilevanza, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, al momento dell'incasso del titolo o dell'addebito in conto corrente.

In linea generale occorre infatti considerare che, nelle operazioni di anticipazione, il c.d. castelletto di sconto non può essere equiparato ad una apertura di credito, non rappresentando la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre sino a revoca, ma piuttosto il limite entro cui la banca si impegna a scontare effetti e ricevute bancarie presentati dal cliente.

In caso di anticipo su titoli, qualora la banca accetti una fattura entro il limite del castelletto, viene registrato a debito sul conto anticipi il valore dell'importo anticipato; contestualmente, il medesimo valore viene quindi accreditato sul conto corrente di corrispondenza.

Al momento dell'incasso del titolo da parte della banca il conto anticipi registra il relativo accredito; qualora invece l'incasso non vada a buon fine, il relativo importo viene addebitato nel conto corrente.

Il peculiare funzionamento delle operazioni di anticipazione ha indotto parte della dottrina e della giurisprudenza di merito a ritenere che, sia in caso di addebito in conto corrente che di incasso



del titolo si configuri, alla scadenza, un pagamento, con la conseguenza che la prescrizione decorre sempre da tale momento e non assume rilevanza il momento di chiusura del conto (Trib. Torino 12.11.2014; Trib. Chieti 19.1.2016).

Tale tesi, tenuto conto delle evidenziate peculiarità di funzionamento del conto anticipi, vanno condivise.

Nella fattispecie in esame la convenuta, nell'eccepire la prescrizione in relazione al conto sbf, ha dettagliatamente allegato e provato la sussistenza dei singoli pagamenti antecedenti al decennio calcolato a ritroso dalla prima diffida inoltrata dal correntista, ricevuta dalla banca nel maggio dell'anno 2014 (doc. 1 fascicolo attoreo).

Con riferimento al conto sbf l'azione di prescrizione va quindi ritenuta prescritta in relazione agli addebiti antecedenti all'anno 2004, nei termini indicati da parte convenuta.

Il CTU, come si evidenzierà nel prosieguo, ha effettuato i calcoli considerando altresì la predetta opzione interpretativa. Si farà quindi riferimento ai valori indicati dal CTU in relazione a tale ipotesi ("ipotesi 2: presenza di addebiti prescritti").

Commissione di massimo scoperto

Nell'esaminare le doglianze relative alla commissione di massimo scoperto va innanzitutto esclusa la nullità della relativa clausola per mancanza di causa.

La pattuizione della commissione di massimo scoperto è infatti espressione dell'autonomia contrattuale



riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. e va ritenuta meritevole di tutela in quanto risulta volta a remunerare l'onere della banca di poter fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto (in questi termini si veda sentenza Tribunale di Milano n. 9997 del 27.3.2013). A sostegno di quanto sopra va inoltre considerato che lo stesso legislatore ha provveduto a disciplinare tale figura, così implicitamente riconoscendola meritevole di tutela giuridica.

Nella fattispecie in esame la commissione non risulta tuttavia correttamente pattuita e va quindi dichiarata la nullità della relativa previsione ai sensi dell'art. 1346 c.c.; più precisamente, non vi è sufficiente indicazione delle modalità per il suo conteggio, risultando necessario prevedere, oltre alla percentuale ed alla periodicità, altresì la base di calcolo.

Discende da quanto sopra la natura indebita del relativo addebito, indicato dal CTU in misura pari ad **€ 4.184,33**.

Con riferimento al conto SBF il CTU ha precisato che non vi sono stati addebiti a titolo di CMS o di commissioni sostitutive, risultando la commissione in oggetto applicata solo con riferimento al conto corrente ordinario.

Tasso ultralegale

Il requisito della forma scritta per i contratti bancari è stato introdotto prima dalla legge n. 154/1992 e, successivamente, dall'art. 117 del d. Lgs. 385 del 1993.



In mancanza di prova di previsione scritta del tasso ultralegale il saggio debitore va ricalcolato secondo il tasso legale sino al 31.12.1993 e secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 7 lett. a TUB per il periodo successivo.

In relazione al conto corrente ordinario si osserva che, in assenza della produzione del contratto originario, non è emersa alcuna pattuizione contrattuale sino alla data 9.4.1997.

Il CTU ha quindi correttamente proceduto al ricalcolo mediante la sostituzione del tasso dall'1.1.1989 sino all'8.4.1997.

Dal 09.04.1997 sino al 24.11.2004 (epoca di chiusura del conto) ha invece applicato il tasso convenzionale.

In relazione al conto corrente ordinario il CTU ha evidenziato un indebitato per un valore di € 26.439,69, tenuto conto altresì di quanto si dirà nei successivi paragrafi in relazione all'anatocismo.

In relazione al conto SBF il CTU ha provveduto alla sostituzione del tasso per l'intero periodo in ragione dell'assenza di specifiche pattuizioni, considerando tuttavia la prescrizione nel relativo periodo.

Spese di chiusura conto

In assenza di specifica convenzione tra le parti le spese di chiusura addebitate dalla banca vanno ritenute indebite; sulla base delle risultanze tecniche il valore complessivamente addebitato a tal titolo ammonta ad € 2454,38 per il conto ordinario e ad € 93,43 per il conto SBF, per un valore complessivo di € 2547,81.

Tenuto conto della fondatezza dell'eccezione di prescrizione in relazione al conto SBF, sulla base dei conteggi effettuati dal CTU va tuttavia ritenuto che il



credito riconoscibile in favore del correntista per tale voce ammonti ad € 2454,38.

Anatocismo

Parte attrice ha lamentato l'illegittima capitalizzazione degli interessi in epoca antecedente alla entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 nonché nel periodo successivo, in ragione della assenza di specifica approvazione di una clausola che prevedesse la reciprocità della capitalizzazione degli interessi.

Come noto l'anatocismo consiste nella c.d. capitalizzazione degli interessi, ossia nel computo di interessi ulteriori su quelli già scaduti, mediante sommatoria dei medesimi al capitale sul quale erano stati calcolati. Salve le ipotesi previste dall'art. 1283 c.c. l'anatocismo deve ritenersi vietato.

La Cassazione ha escluso che nella capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente passivi potesse essere ravvisato un uso normativo, trattandosi invece di uso negoziale, in quanto tale inidoneo a derogare al divieto previsto dall'art. 1283 c.c. (v. Cass. 16.3.1999 n. 2374, confermata dalla successiva Cass. 30.3.1999 n.1096). Con la Delibera CICR del 9.2.2000 è stata riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che fosse prevista una pari periodicità per gli interessi debitori e creditori e che la relativa clausola fosse approvata per iscritto.



Per i rapporti già in corso, come quello oggetto di causa, è stata prevista la possibilità di adeguamento al contenuto della delibera entro il 30.6.2000. In ipotesi di modifica peggiorativa per il cliente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione scritta al cliente non possono essere tuttavia ritenute sufficienti ed è prevista la necessità di una specifica approvazione per iscritto.

Con riferimento al caso di specie l'anatocismo applicato in epoca antecedente alla Delibera CICR poc'anzi richiamata non può ritenersi legittimo e va quindi accolta la domanda di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati a tal titolo.

In assenza di documentazione contrattuale e in particolare di una espressa previsione di identità periodicità per gli interessi creditori e debitori, con specifica approvazione per iscritto della relativa clausola da parte del correntista, l'anatocismo non può invero essere ritenuto legittimo neppure per il periodo successivo, dovendosi ritenere che l'introduzione della capitalizzazione ad opera della banca abbia comportato, di fatto, il peggioramento delle condizioni precedenti.

La natura peggiorativa della modifica discende dal fatto che, non risultando ammesso per il periodo antecedente l'anatocismo, la parte correntista non era tenuta a corrispondere alcun interesse sugli interessi.

In tal senso si sono espresse numerose sentenze di merito (sul punto si vedano, tra le altre, Trib. Bologna del 13.8.2015; Trib. Pavia del 4.5.2015; Trib. Novara del 17.10.2011).



Non possono essere quindi ritenute sufficienti, per sostenere la legittimità dell'anatocismo, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione della modifica in relazione ad un rapporto contrattuale sorto in data antecedente alla entrata in vigore della delibera CICR, quale è quello oggetto di causa.

Quanto corrisposto per effetto dell'anatocismo va quindi ritenuto indebito.

Il CTU ha correttamente eseguito i conteggi complessivi considerando l'illegittimità dell'anatocismo per l'intero periodo.

Conclusioni

Le conclusioni del CTU di cui all'ipotesi 2 (v. pag. 20 dell'elaborato peritale) vanno condivise in quanto logiche e congruamente motivate.

Sulla base delle risultanze peritali si deve quindi ritenere che, risultando il saldo contabile al 24.11.2004 pari a zero, sia emerso un credito dell'attore di valore complessivo pari ad € **33.078,50** (di cui € 26439,69 in ragione della debenza di minori interessi passivi, € 4184,43 per l'illegittimo addebito di cms ed € 2454,38 per non dovute spese di chiusura).

Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda sino al saldo.

Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 37/2018, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Franco Fabiani che ha dichiarato



di aver anticipato le spese e di non aver riscosso compensi.

Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della parte soccombente.

P. Q. M.

Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:

- 1) accertata l'illegittima capitalizzazione di interessi nonché l'illegittima applicazione di tassi ultralegali, spese e commissione di massimo scoperto nei periodi indicati in motivazione, condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di € 33078,50 , oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
- 2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano nell'importo di € 1620,00 per compensi - di cui € 1147,00 per la fase di studio, € 1720,00 per la fase introduttiva, € 1720,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 7254,00 per la fase decisionale - ed € 2768,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Franco Fabiani ex art. 93 c.p.c.;
- 3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico della parte soccombente.

Così deciso l'11/10/2018

Il giudice
Chiara Sandini

